



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: COMM. NE I

IN DATA: 29/11/2017

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
"TUTELA LEGALE E ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DI
COLORO CHE AGISCONO NELL'INTERESSE PUBBLICO"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

nella giornata di mercoledì 15 novembre 2017 è stato esaminato e licenziato dalla *Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica*, il progetto di legge in materia di "Tutela Legale e Assicurativa dei Dipendenti Pubblici e di coloro che Agiscono nell'Interesse Pubblico" presentata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni il 10 ottobre u.s.

Questo progetto di legge risponde alla necessità di garantire un pieno ed effettivo diritto del dipendente dell'Amministrazione e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico di difendersi in sede penale. È rivolto ai soggetti che vengano ingiustificabilmente considerati rei di condotte penalmente rilevanti nell'esercizio delle loro funzioni.

I principi alla base del suddetto progetto di legge sono, in primo luogo, il principio che ogni "convenuto" in giudizio, a seguito di atti o azioni posti in essere nell'espletamento delle proprie funzioni è considerato innocente fino a sentenza, pertanto è compito dello Stato garantirne, in sede penale, la tutela, poiché l'Amministrazione non può giudicare a priori il fondamento dell'azione penale stessa, peraltro in fase di avvio.

È da evidenziare che, nel caso il "convenuto" venga giudicato colpevole, ovvero sia rilevata una sua responsabilità, questo è tenuto a restituire all'Amministrazione i costi sostenuti per la sua tutela e risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali assunti dalla stessa.

I principi, esplicitati all'articolo 2, alla base del suddetto istituto di tutela legale sono, da un lato quello di garantire il singolo interessato dall'onere di dover sostenere i costi legali per una difesa in giudizio per il semplice fatto di essere dipendente della Pubblica Amministrazione o portatore di interessi pubblici e per fatti a questi non ascrivibili, dall'altro a garantire la continuità del pubblico servizio.

La suddetta tutela legale è garantita anche attraverso il convenzionamento con l'Ordine degli Avvocati e Notai, previa autorizzazione del Congresso di Stato.

Questo progetto di legge prevede che al patrocinio penale venga affiancata la tutela assicurativa civile dei dipendenti pubblici.

Vincenzo Quaresima



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

In tal senso, viene colmata la lacuna legislativa presente all'articolo 27 della Legge n.41 del 1972 per cui non era chiarito il dubbio se il pubblico dipendente fosse direttamente convenuto in giudizio (per dolo o colpa grave).

Il progetto di legge licenziato in commissione scioglie, all'articolo 3, ogni riserva lasciando il dipendente pubblico in prima battuta fuori dal processo.

Infine, all'articolo 4, è demandato al Dirigente della Finanza Pubblica il compito di stipulare, previa autorizzazione del Congresso di Stato, una polizza assicurativa a tutela di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione per garantire la copertura civile in caso di colpa grave.

La sottoscrizione dell'assicurazione è a carico del dipendente e rimane pertanto facoltà dello stesso decidere se aderirvi o meno. Il principio per cui si introduce questa copertura assicurativa è quello di tutelare il pubblico dipendente e la sua famiglia qualora sia chiamato a corrispondere cifre, a titolo risarcitorio, non trascurabili, per le quali potrebbe risultare incapace o inadempiente e quindi avere importanti ripercussioni a livello economico su se stesso e la propria famiglia. Inoltre la stipula di polizza estensibile a tutti i dipendenti del settore pubblico allargato mira ad ottenere condizioni economiche maggiormente favorevoli.

In conclusione, il progetto di legge vede tutelato non solo il dipendente pubblico, ma anche l'Amministrazione e, non da ultima, l'utenza. Il lavoro della Commissione è stato caratterizzato da una piena disponibilità al dialogo e confronto, indicativo che gli emendamenti presentati dalle forze politiche di opposizione siano stati tutti accolti, senza voti contrari e che il progetto di legge sia stato licenziato con 9 voti favorevoli e solo 1 voto contrario.

Ringrazio pertanto tutti i Commissari per il lavoro svolto e per avermi indicato come Relatore unico.

RELATORE UNICO
CONSIGLIERE VANESSA D'AMBROSIO